



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.9.2008  
SEC(2008) 2371 definitivo

Progetto di

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA  
n. 2/2008**

**del**

**che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo 2**

Progetto di

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA  
n. 2/2008**

**del**

**che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo 2**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato "l'accordo", modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il suo protocollo 2, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini dell'attuazione del protocollo 2 dell'accordo, il comitato misto fissa i prezzi di riferimento interni per le parti contraenti.
- (2) Sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano i provvedimenti di compensazione dei prezzi.
- (3) È quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del protocollo 2.
- (4) In previsione del perdurare della volatilità dei mercati, le parti avranno uno scambio d'informazioni ogni due mesi riguardo ai prezzi praticati sul mercato interno e nel caso emergano differenze sostanziali potrà essere adottata una modifica della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le tabelle III e IV b) del protocollo 2 sono sostituite dalle tabelle degli allegati I e II della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° agosto 2008.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto  
Il Presidente*

## ALLEGATO 1

Tabella III

### Prezzi di riferimento interni della CE e della Svizzera

<b>Materia prima agricola</b>	<b>Prezzo di riferimento interno</b>	<b>Prezzo di riferimento interno</b>	<b>Art. 4, par. 1 Applicato in Svizzera Differenza prezzo di riferimento</b>	<b>Art. 3, par. 3 Applicato nella CE Differenza prezzo di riferimento</b>
	<b>della Svizzera</b>	<b>della CE</b>	<b>Svizzera/CE</b>	<b>Svizzera/CE</b>
	CHF per	CHF per	CHF per	€per
	100 kg netti	100 kg netti	100 kg netti	100 kg netti
Fruento tenero	63,43	43,07	20,35	0,00
Fruento duro	93,28	92,08	1,20	0,00
Segala	61,46	38,33	23,15	0,00
Orzo	48,94	48,94	0,00	0,00
Granturco	35,16	35,16	0,00	0,00
Farina di frumento tenero	112,50	68,75	43,75	0,00
Latte intero in polvere	678,50	482,57	195,95	0,00
Latte scremato in polvere	555,19	388,12	167,05	0,00
Burro	1005,04	461,82	543,20	0,00
Zucchero bianco				
Uova <sup>(1)</sup>	255,00	205,50	49,50	0,00
Patate fresche	42,00	23,80	18,20	0,00
Grassi vegetali <sup>(2)</sup>	390,00	160,00	230,00	0,00

<sup>(1)</sup> Derivato dai prezzi delle uova di volatili liquide, senza guscio, moltiplicati per il coefficiente 0,85.

<sup>(2)</sup> Prezzi dei grassi vegetali (destinati all'industria alimentare e dei prodotti da forno) aventi un tenore di materie grasse pari al 100%.

## ALLEGATO II

### Tabella IV

b) Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole:

<b>Materia prima agricola</b>	<b>In Svizzera – Art. 3, par. 2 Importo di base applicato</b>	<b>Nella CE – Art. 4, par. 2 Importo di base applicato</b>
	<b>CHF per 100 kg netti</b>	<b>€ per 100 kg netti</b>
Frumento tenero	17,00	0,00
Frumento duro	1,00	0,00
Segala	20,00	0,00
Orzo	0,00	0,00
Granturco	0,00	0,00
Farina di frumento tenero	37,00	0,00
Latte intero in polvere	167,00	0,00
Latte scremato in polvere	142,00	0,00
Burro	462,00	0,00
Zucchero bianco	0,00	0,00
Uova	36,00	0,00
Patate fresche	15,00	0,00
Grassi vegetali	196,00	0,00